

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LX.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

| INDICE | PAG. | PAG. |
|--|--------------------|---|
| Congedi : | | |
| PRESIDENTE | 667 | |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | | |
| Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1009) | 667 | |
| PRESIDENTE | 667, 669, 670 | |
| TROIISI, <i>Relatore</i> | 668, 669, 670 | |
| TAROZZI | 669 | |
| MASSOLA | 669 | |
| TUDISCO | 669 | |
| ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i> | 669, 670 | |
| CHIOSTERGI | 669 | |
| CASTELLI AVOLIO | 669 | |
| CAVALLARI | 669, 670 | |
| CASARDI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 670 | |
| GHISLANDI | 670 | |
| FANFANI | 670 | |
| Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relative ai mutui concessi dagli istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. (1035) | 670 | |
| PRESIDENTE | 670, 671, 672, 673 | |
| TUDISCO, <i>Relatore</i> | 670, 671, 673, 673 | |
| CAVALLARI | 671 | |
| TREMELLONI | 672 | |
| CHIOSTERGI | 672 | |
| | | Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): |
| | | Norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle Aziende di credito e degli Uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del Tesoro e la Banca d'Italia (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1159) |
| | | PRESIDENTE |
| | | VICENTINI, <i>Relatore</i> |
| | | Votazione segreta: |
| | | PRESIDENTE |
| | | La seduta comincia alle 9,30. |
| | | MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta. |
| | | (<i>È approvato</i>). |
| | | Congedi. |
| | | PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ceccherini e Tosi. |
| | | Seguito della discussione del disegno di legge: |
| | | Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1009). |
| | | PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali. |

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

Invito il relatore, onorevole Troisi, a fornire ulteriori notizie su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

TROISI, *Relatore*. Questo provvedimento fu già preliminarmente esaminato nella precedente seduta del 17 marzo scorso e in tale occasione si affacciarono talune riserve da parte di alcuni onorevoli colleghi. Ora ho approfondito l'esame dell'argomento e ho raccolto altri dati cosicché ritengo di essere in grado di fare un'esposizione più completa e di poter rispondere alle osservazioni che mi saranno fatte.

Di questo disegno di legge bisogna considerare due lati: uno, che è sostanzialmente un adeguamento della tassa di brevetto all'aumentato costo della stampa delle descrizioni dei brevetti stessi e l'altro che è l'aumento dei limiti di esenzione della tassa medesima.

Attualmente la tassa per la descrizione e la stampa dei brevetti è regolata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 30 maggio 1947, n. 604. Ci fu in quell'anno un ritocco, che poi è risultato un po' sproporzionato rispetto all'aumento del costo della stampa, per cui oggi si è presentata la necessità di un adeguamento. Tuttavia la tassa rimane proporzionalmente sempre inferiore a quella del 1939.

Secondo le norme vigenti, la tassa è stabilita con questi criteri: se la descrizione del brevetto non supera le 10 pagine di scrittura si pagano 2000 lire. Con questo disegno di legge le 2000 lire vengono portate a 3000, e, facendo il confronto col 1939, si vede che nonostante ciò, l'aumento è di appena 15 volte. Bisogna inoltre tener presente che, dalle statistiche risulta che la maggior parte dei brevetti italiani non supera le 10 pagine. Quando la descrizione supera le 10 pagine, ma non oltre le 20, le 4000 lire che si pagano attualmente vengono portate, con questo disegno di legge a 6000, con un parametro, quindi, di aumento, rispetto al 1939, di 20 volte. Oltre le 20 pagine, la legge vigente stabilisce una tassa unica di lire 8000, mentre invece con il disegno di legge in esame, si sono stabilite successive discriminazioni, cioè se la descrizione supera le 20 pagine, ma non le 50, la tassa è di lire 20.000 (con un parametro di 36 volte); se la descrizione supera le 50 pagine, fino a 100, la tassa è di 40.000 lire, e oltre le 100 pagine la tassa è di lire 80.000.

Dico subito che, secondo i dati raccolti dai competenti uffici del Ministero, risulta che il numero dei brevetti concessi annual-

mente in quest'ultimo triennio, si aggira su queste cifre:

nel 1947: 11.700 (di questi ben 5000 concessi a stranieri, con una percentuale del 42,6 per cento);

nel 1948: 14.900 (di cui 6.900 concessi a stranieri, con una percentuale del 46,3 per cento);

nel 1949: 10.750 (di cui 4850 concessi a stranieri, con una percentuale del 45 per cento).

Risulta dalle statistiche che i brevetti depositati da stranieri sono per lo più di grandissima mole perché si tratta ordinariamente di brevetti di notevole valore appartenenti a ditte straniere molto importanti.

Devo infine aggiungere un altro particolare importante. Secondo la legge di guerra non si possono concedere ancora brevetti a cittadini tedeschi, però è all'esame la revisione e l'abrogazione di questo articolo, per cui entro quest'anno si prevede un aumento dei brevetti stranieri. Sono infatti in giacenza presso il Ministero ben 5000 domande di brevetti di cittadini tedeschi. Si spera di ritornare presto a quelli che erano i rapporti antebellici in quanto prima della guerra i brevetti concessi a cittadini tedeschi costituivano la maggiore aliquota dei brevetti stranieri.

C'è anche, come dicevo prima, l'altro aspetto. Infatti, secondo la legge vigente, sono esentati dalla tassa di stampa quegli inventori che comprovino di non pagare per imposte dirette erariali una somma superiore ad annue lire 600. Essendo ritenuta questa somma assolutamente irrisoria, con l'attuale disegno di legge essa viene elevata a 20.000 lire annue.

Ma in questo disegno di legge c'è pure un'altra finalità che si vuole raggiungere. È certamente a conoscenza degli onorevoli colleghi che il servizio della proprietà industriale non funziona bene, ed il motivo è dato dalla insufficienza del personale. Infatti, il personale secondo l'organico, dovrebbe essere costituito da 17 unità stabili; invece solo 12 funzionari sono di ruolo mentre gli altri sono avventizi. Si prevede quindi un programma di riorganizzazione che richiede una determinata spesa. Secondo i calcoli fatti, con questi ritocchi si potrebbero ritrarre appunto i mezzi per coprire l'aumento di spesa.

Aggiungo che su questo disegno di legge la X Commissione permanente (Industria) nella seduta del 1° marzo scorso ha espresso parere favorevole. Penso quindi che anche noi possiamo dare con piena tranquillità il nostro voto favorevole.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

PRESIDENTE. Su questi nuovi chiarimenti forniti dal relatore dichiaro aperta la discussione generale.

TAROZZI. Volevo chiedere all'onorevole relatore una spiegazione per quanto riguarda la tariffa. Nella sua relazione è stata fatta una graduazione di tasse che però non chiarisce molto ciò che concerne la descrizione di brevetto di oltre cento pagine, cosicché, se non sono male informato, per una relazione di 1000 pagine, si pagherebbe quanto si paga per una di 100 pagine.

TROISI, *Relatore*. Difficilmente le relazioni superano le 100 pagine, anche perché queste relazioni sono accompagnate da numerosi disegni e per questi vi è a parte una tassa fissa nella misura di 1000 lire per disegno.

TAROZZI. Desidererei, comunque, che fosse accettato un criterio di massima per venire incontro agli inventori, particolarmente italiani, che presentano delle domande riassunte in pochissime pagine (fino a 10, per esempio) e che sono avanzate ordinariamente da artigiani i quali non hanno molte possibilità finanziarie; ossia per costoro occorrerebbe disporre delle riduzioni, altrimenti noi costringeremmo questi artigiani ad offrire i loro progetti a delle grandi società industriali, come del resto è già avvenuto in qualche caso.

TROISI, *Relatore*. Il problema sollevato dal collega sta a cuore anche a me. Penso però che il progetto di legge venga incontro a queste esigenze perché esoneri dalle tasse annuali per i primi 5 anni (per il primo biennio se trattasi di modello) coloro che pagano meno di 20.000 lire annue di imposte dirette.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

« La tassa per la pubblicazione e stampa della descrizione allegata ad una domanda di brevetto per invenzione industriale è fissata nella seguente misura:

| | |
|---|----------|
| a) se la descrizione non supera le 10 pagine di scrittura o è di 10 pagine | L. 3.000 |
| b) se la descrizione supera le 10 pagine di scrittura ma non le 20 o è di 20 pagine | » 6.000 |
| c) se la descrizione supera le 20 pagine di scrittura ma non le 50 o è di 50 pagine | » 20.000 |
| d) se la descrizione supera le 50 pagine di scrittura ma non le 100 o è di 100 pagine | » 40.000 |

e) se la descrizione supera le 100 pagine L. 80.000

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 che è così formulato:

« Il limite di lire 600 (seicento) annue di cui all'articolo 44 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, ed all'articolo 42 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, viene elevato a lire 20.000 annue ».

MASSOLA. Tenuto conto che vi sono artigiani che arrivano a pagare 20.000 lire annue, e forse anche più, di imposte, non si potrebbe elevare questa cifra ad almeno 30.000 lire?

TUDISCO. Mi associo alla proposta del collega onorevole Massola anche perché le 600 lire di un tempo, rivalutate a 50 volte, danno appunto 30.000 lire.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. È assai difficile che un artigiano paghi più di 20.000 lire all'anno d'imposta.

CHIOSTERGI. Ed allora, se questi artigiani sono pochissimi, che cosa osta ad accettare la proposta di emendamento dell'onorevole Massola, dato che l'aumento del limite di esenzione non inciderebbe molto?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ci sono altre categorie che hanno un imponibile molto basso e che non sono artigiani.

CASTELLI AVOLIO. Vorrei pregare i colleghi di considerare che l'articolo, che stiamo approvando, parla di imposta e non di imponibile, quindi bisogna risalire all'imponibile. Risalendo all'imponibile, bisogna togliere la quota esente. Considerando tutto questo, poiché siamo in materia di imposta diretta erariale se si pagano annualmente 20.000 lire, si deve trattare di un'azienda che possa pagare quella quota, ossia di un'azienda non più a carattere artigiano, ma avente una tale organizzazione di capitale e lavoro da non essere più considerata come azienda artigiana. Per queste ragioni dichiaro che voterei contro l'emendamento del collega onorevole Massola qualora venisse formalmente presentato.

CAVALLARI. Qual'è l'aliquota della categoria C-1?

CASTELLI AVOLIO. È 12.

TROISI, *Relatore*. Bisogna tenere anche conto dell'onere relativo alla imposta generale sull'entrata, dei tributi locali, ecc. Quin-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

di non credo che soltanto i tributi diretti erariali superino nella media le 20.000 lire annue.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 42 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, al secondo comma, dà facoltà al Ministero dell'industria e commercio di eseguire tutti i controlli opportuni per stabilire lo stato di indigenza dell'interessato. In sostanza questo è un temperamento alla disposizione.

GHISLANDI. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento dell'onorevole Massola.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sono costretto ad oppormi all'emendamento ora accennato perché temo che, elevando da 20.000 a 30.000 lire il limite delle esenzioni, possa contrarsi il gettito, tanto più che il limite di 20.000 lire è stato chiesto dalla Società italiana degli inventori.

CAVALLARI. L'origine di questa tassa è la spesa che incontra lo Stato nell'adempire ad un determinato servizio a favore di quel dato contribuente; e quindi non si deve pensare di riordinare i servizi generali dello Stato attraverso il gettito di questa tassa. È un servizio questo che non credo costi molto allo Stato. Quindi, anche per ragioni evidenti di distinzione fra tassa e imposta, credo che si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Massola.

FANFANI. Dichiaro di essere contrario all'aumento del limite di esenzione proposto dall'onorevole Massola.

TROISI, *Relatore*. Questo minimo di esenzione è stato concordato, come ha già detto l'onorevole Sottosegretario di Stato, con l'Associazione degli inventori, cioè con la categoria degli stessi interessati. Per quanto riguarda il gettito, questo si aggira intorno ai 24 milioni annui.

PRESIDENTE. Proporrò di passare alla votazione dell'articolo 2 per divisione.

(Così rimane stabilito).

Pongo, anzitutto, in votazione l'articolo 2 fino alle parole « viene elevato ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento Massola di cui dò lettura:

« *Sostituire le parole*: a lire 20.000 annue, *con le altre*: a lire 30.000 annue ».

(Non è approvato).

Pongo quindi in votazione la rimanente frase dell'articolo 2: « a lire 20.000 annue ».

(È approvata).

Pertanto l'articolo 2 rimane approvato nel testo presentato dal Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 di cui dò lettura:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. (1035):

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento ».

Invito il relatore onorevole Tudisco a svolgere la sua relazione.

TUDISCO, *Relatore*. Com'è noto gli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento vengono remunerati per le operazioni di mutuo che essi compiono mediante un compenso annuo, per diritti di commissione e spese di amministrazione, ragguagliato ad un tanto per ogni 100 lire di capitale mutuato. Il compenso annuo da lire 0.45 per cento (regio decreto 16 luglio 1905, n. 646), fu elevato all'1 per cento col regio decreto-legge 5 gennaio 1926, n. 83.

A causa dell'aumentato costo dei servizi in conseguenza della guerra, con decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, i suddetti Istituti di credito fondiario furono autorizzati ad applicare un diritto di contingenza, in aggiunta al compenso sopra indicato, in modo da non superare, nel complesso, l'importo di lire 1,50 per ogni cento lire di capitale mutuato. Tale disposizione venne prorogata con la legge 20 maggio 1949, n. 330, fino al 31 dicembre 1949.

Dagli accertamenti da me fatti è risultato che, in effetti, la situazione degli istituti di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

credito fondiario non è gran che mutata da quando si stabilì la proroga di questa provvigione di contingenza. Facendo una valutazione della massa dei mutui fondiari dal 1884 ad oggi, risulta che questa è di 26.336 milioni di lire e resta sempre la più bassa cifra di investimenti che vi sia stata in Italia da quell'epoca.

Al riguardo proporrei una smobilitazione dell'aliquota, sperando sull'incremento futuro degli investimenti in questo settore.

Vorrei proporre, al riguardo, qualche emendamento al disegno di legge governativo, che però resterebbe quasi uguale nella sua inquadatura.

Sarei pertanto dell'opinione di presentare un testo assai vicino a quello governativo, rettificando alcuni punti (per esempio per l'anno in corso è inutile parlare di esenzione, ecc.).

Cosicché il testo dell'articolo 1 verrebbe ad essere praticamente così modificato:

Art. 1. — Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, già prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere efficacia dal 1° gennaio 1950, fino al 1° gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'articolo 1 del decreto medesimo.

La misura del diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare gli importi sottoindicati per ogni 100 lire di capitale originariamente mutuato:

lire 1,50, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1950 al 1° gennaio 1951;

lire 1,40, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1950 al 1° gennaio 1952;

lire 1,30, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1952 al 1° gennaio 1953;

lire 1,20, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1953 al 1° gennaio 1954;

lire 1,10, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1954 al 1° gennaio 1955.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo ministeriale:

« L'addizionale sul diritto di commissione stabilita a favore degli istituti esercenti il credito fondiario dal decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1946, n. 214, prorogato con legge 20 maggio 1949, n. 330, viene confermata limitatamente ai periodi sottoindicati e ridotta a decorrere dal 1° gennaio 1950, tanto per i nuovi mutui quanto per quelli in corso, alle misure massime, per ogni 100 lire di capitale mutuato, segnate nella seguente tabella:

lire 0,40 per tutto l'anno 1950;
lire 0,30 per tutto l'anno 1951;
lire 0,20 per tutto l'anno 1952;
lire 0,10 per tutto l'anno 1953;

« Nulla è innovato per quanto concerne i mutui di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 e successive modificazioni ».

Come gli onorevoli colleghi hanno sentito, il relatore propone la sostituzione dell'articolo 1 con la nuova formulazione che è stata testé letta dal relatore stesso. Il rappresentante del Governo si rimette in proposito alla Commissione.

CAVALLARI. Vorrei chiedere una spiegazione al relatore: sa egli se gli Istituti di credito fondiario, edilizio, agrario di miglioramento, abbiano un limite fissato dalla legge per l'importo dei singoli mutui che possono concedere, ed in caso positivo, quale è questo limite?

TUDISCO, *Relatore*. Per quanto riguarda il credito fondiario vi è l'articolo 12 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, col quale si dispone che il prestito per prima ipoteca, sopra immobili può essere concesso soltanto fino alla metà del loro valore. Circa il complesso delle operazioni che può fare un Istituto di credito fondiario, di massima il limite è dato dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, il quale consente l'emissione delle cartelle e obbligazioni fino a 20 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve. Se poi trattasi di operazioni fatte con Istituti di credito ordinario la legge bancaria fissa dei limiti per ogni operazione; ma questa è materia assolutamente estranea all'argomento che noi oggi esaminiamo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

PRESIDENTE. Allora, se ho ben capito, questi Istituti di credito fondiario compiono le operazioni più che col capitale proprio col capitale che essi procurano con l'emissione di cartelle di credito fondiario. Gli interessi passivi li pagano coloro che fanno i mutui e dagli Istituti vengono passati ai portatori di cartelle. Questo servizio di intermediazione importa delle spese e queste si coprono col diritto dell'1 per cento. Dopo la guerra, siccome questo 1 per cento non bastava più, si è introdotta un'addizionale. Adesso si cerca ritornare alla posizione originaria.

TUDISCO, Relatore. Aggiungo che gli Istituti di credito fondiario sono dei puri intermediari che raccolgono somme dai risparmiatori e le distribuiscono a coloro che hanno bisogno del mutuo. Non c'è differenza alcuna fra l'interesse che l'istituto riscuote dal mutuario e quello che paga all'acquirente delle cartelle, perché esso per legge deve essere equivalente. Gli istituti si reggono su un diritto di commissione che prima della guerra era dell'1 per cento. Venuta la guerra si disse: diamo a questi istituti una provvigione addizionale del 0,50 per cento. Poiché le ragioni che spinsero a dare questa addizionale vengono meno, il 0,50 per cento, che non potrebbe essere tolto di colpo, viene gradualmente ridotto in quattro anni, con la diminuzione di lire 0,10 per ogni anno, il che porta appunto in quattro anni all'annullamento di questa addizionale di contingenza.

TREMELLONI. L'onere delle spese d'amministrazione da parte delle banche è veramente notevole e bisognerebbe che noi cercassimo con ogni mezzo di stimolarne la riduzione. Oggi le spese di gestione, rispetto al capitale amministrato nelle banche, sono altissime. Si potrebbe iniziare addirittura con l'addizionale del 0,30 per cento com'era previsto dall'articolo 1 del disegno di legge ministeriale lasciando il 0,40 per cento per il 1950.

TUDISCO, Relatore. Queste riduzioni le diamo nella speranza di un incremento futuro dei mutui. Inoltre ci sono spese sulle quali si può intervenire, ma ci sono spese bancarie assolutamente incompressibili. Se mai, la compressione potrà essere esercitata limitando l'incremento delle spese generali, perché per quanto riguarda le spese del personale, che sono le spese basilari di questo tipo di aziende di credito, ritengo che sarebbe assurdo pensare alla loro compressione, perché è un personale che va trattato con gli stessi accordi sindacali degli istituti bancari.

Pregherei quindi gli onorevoli colleghi di voler accettare le aliquote da me proposte.

CHIOSTERGI. Volevo dichiarare che, nonostante l'accenno che avevo fatto precedentemente, voterò questo disegno di legge così modificato. Sento però il dovere di dichiarare nuovamente che tale disegno di legge non può risolvere il problema fondamentale che deve stare a cuore di tutti coloro che si occupano dell'edilizia, cioè dell'incremento delle costruzioni.

Mi sono dovuto recare recentemente presso un istituto di credito fondiario per un mutuo a favore di un'Opera pia, quindi è esclusa ogni questione di interesse di persone. Tutto era a posto, si trattava di una piccola somma per portare a termine una costruzione già iniziata a suo tempo e che era stata sospesa. Ebbene, con la questione della negoziazione dei titoli si arrivava a offrire per 500 lire di valore nominale di ciascuna cartella, solo 390 lire. Questo è accaduto per un'istituzione di beneficenza. Possiamo fare tutte le leggi di questo genere che vogliamo, ma non arriveremo a risolvere il problema fondamentale. Pensate che si arriva ad oltre il 30 per cento! Questa è una questione fondamentale che il Parlamento deve esaminare e risolvere se veramente si vuole fare opera utile per il Paese.

TUDISCO, Relatore. A quanto ha detto il collega onorevole Chiostergi aggiungo che se le cartelle erano al 5 per cento, il prezzo fatto di 390 lire è veramente esoso e non capisco come mai ciò possa essere avvenuto, giacché prezzi di questo genere a me non risultano. Per la verità, devo poi dire un'altra cosa, che cioè il problema non sta tanto nella riduzione fatta attraverso un eventuale provvedimento di legge, ma in una particolare mentalità dei risparmiatori.

PRESIDENTE. Desideravo solo un chiarimento per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1.

TUDISCO, Relatore. L'ultimo comma dell'articolo 1 è del tutto inoperante perché si tratta dei mutui per i senzatetto, mutui che sono stati assorbiti dalla legge presentata dall'onorevole Tupini per l'edilizia popolare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore onorevole Tudisco che è stato intanto così definitivamente formulato:

« Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un di-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

ritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, già prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere efficacia dal 1° gennaio 1950 fino al 1° gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'articolo 1 del decreto medesimo:

« La misura del diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutato:

lire 1,50, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1950 al 1° gennaio 1951;

lire 1,40, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1951 al 1° gennaio 1952;

lire 1,30, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1952 al 1° gennaio 1953;

lire 1,20, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1953 al 1° gennaio 1954;

lire 1,10, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1954 al 1° gennaio 1955 ».

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2 che è del seguente tenore:

« La presente legge si applica anche agli enti ed istituti indicati nell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214 ».

TUDISCO, *Relatore*. Questo articolo si rende superfluo dopo l'approvazione del mio emendamento. Propongo di sopprimerlo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la soppressione dell'articolo 2.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

TUDISCO, *Relatore*. Propongo anche la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la soppressione dell'articolo 3.

(È approvata).

Questo disegno di legge, che consta di un articolo unico data la soppressione degli articoli 2 e 3, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle Aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del Tesoro e la Banca d'Italia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1159).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la continuazione della discussione del disegno di legge: Norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del Tesoro e la Banca d'Italia.

Ricordo che questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato, fu discusso nella precedente seduta del 30 marzo scorso e, dopo l'approvazione degli articoli da 1 a 5 ne fu rinviato l'esame perché all'articolo 6 mancava l'indicazione della legge con cui si approvava il primo provvedimento di variazioni al bilancio.

Invito il relatore onorevole Vicentini a dare gli opportuni chiarimenti.

VICENTINI, *Relatore*. Riassumo brevemente le disposizioni contenute in questo disegno di legge. Esso riguarda il compenso da dare agli Istituti di credito e alle Casse postali in relazione al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione e cita anche la regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del Tesoro e la Banca d'Italia.

Come ha già detto l'onorevole Presidente gli articoli dall'1 al 5 compreso sono stati approvati nella precedente seduta della nostra Commissione del 30 marzo 1950.

L'esame dell'articolo 6 fu sospeso in attesa della pubblicazione della legge concernente il primo provvedimento di variazioni di bilancio. Poiché nel frattempo detta legge è stata pubblicata, propongo che l'articolo 6 sia così completato:

« All'onere di complessive lire 1 miliardo 150.000.000, derivante dalla presente legge, si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento) ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo ora letto dal relatore onorevole Vicentini.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 di cui do lettura:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge ora completato con l'esame di tutti gli articoli, sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numeri 1009, 1035 e 1159, esaminati nella seduta odierna.

(Seguono le votazioni).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali » (1009):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 7 |

(La Commissione approva).

« Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento » (1035):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 4 |

(La Commissione approva).

« Norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle Aziende di credito e degli Uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del Tesoro e la Banca d'Italia » (1159):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 5 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiostergi, Cifaldi, Costa, De Martino Carmine, De Palma, Fanfani, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Martinelli, Massola, Ponti, Scoca, Tarozzi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zerbi.

Sono in congedo:

Ceccherini, Tosi.

La seduta termina alle 12.